

Domande per Faq sportello Help

In caso di comunione dei beni, come comportarmi se mio marito/moglie gioca. Temo che il mio patrimonio (eredità familiare) venga intaccato.

Immaginiamo una famiglia composta da marito, moglie e due figli (adulti ma non economicamente indipendenti).

I coniugi, sposa in regime di comunione di beni, sono comproprietari dell'abitazione dove vivono e di un conto corrente cointestato ove confluiscono le entrate derivanti dal lavoro del capofamiglia, unico percettore di reddito.

Il soggetto, che ha sempre destinato lo stipendio a sopperire alle esigenze familiari, a un certo punto entra nella spirale del gioco d'azzardo. Inizia quindi a giocare, all'insaputa della famiglia, dapprima piccole somme anche dallo stipendio, e poi importi sempre maggiori reperiti facendo ricorso all'indebitamento con finanziarie o banche.

E' a questo punto che sorge il rischio concreto di aggressione ai beni immobili di proprietà del debitore, che si può concretizzare nei seguenti casi:

- iscrizione di ipoteca volontaria sul bene immobile, nel caso in cui il giocatore conceda il bene a garanzia di un mutuo concesso da un istituto di credito: a fronte dell'erogazione del denaro, la banca iscrive ipoteca sul bene immobile, quale garanzia in caso di mancato pagamento del debito;
- rischio di pignoramento immobiliare, che sorge nel momento in cui il giocatore non riesce più ad onorare gli impegni assunti con i creditori, che conseguentemente cercano di ottenere la tutela del proprio credito aggredendo i beni immobili del loro debitore.

Passando ad analizzare in modo più specifico la seconda ipotesi tratteggiata, è necessario prendere le mosse dal principio generale di garanzia patrimoniale sancito dall'art.2740 c.c., in forza del quale il debitore risponde delle obbligazioni contrattuali con tutti suoi beni, presenti e futuri.

Ciò significa che, in caso di inadempimento, i creditori possono aggredire con atti di esecuzione forzata tutti i beni di proprietà del debitore al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto di credito.

Concretamente, in presenza di beni immobili, il principio di cui sopra si traduce in possibili atti di pignoramento e successiva vendita dei beni. Il rischio descritto comporta conseguenze ancora maggiori laddove si consideri che, come ipotizzato nel caso oggetto della presente analisi, spesso l'unico bene utilmente aggredibile è rappresentato dalla casa familiare.

Al fine di tutelare – per quanto possibile – gli immobili dal rischio di cui sopra, è possibile ricorrere ad istituto giuridico finalizza a spogliare il debitore della proprietà dei cespiti, conseguentemente sottratta dalla garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c.

La necessità di cui sopra va tuttavia conciliata con l'esigenza del proprietario di mantenere la disponibilità del bene, soprattutto se si tratta della casa in cui vive. Le esigenze di cui

sopra possono essere conciliate con il ricorso all'istituto del fondo patrimoniale e della donazione. Entrambe le fattispecie prevedono che il proprietario si spoglia della proprietà del bene che viene trasferita, nel primo caso in un fondo all'interno del quale vengono fatti confluire tutti i beni immobili destinati al sostentamento della famiglia, e nel secondo caso a un soggetto terzo.

In tale ultima ipotesi, i soggetti beneficiari della donazione potrebbero essere i figli del donante, destinati comunque in futuro a diventare proprietari del bene in seguito a successione ereditaria, con l'accorgimento che il donante potrebbe – ed è bene che lo faccia – conservare per sé il diritto di usufrutto vitalizio sul bene. Fin qui, apparentemente, nessun problema.

Il nostro ordinamento giuridico, tuttavia, se da un lato con l'istituto del fondo patrimoniale mira a tutelare i beni necessari al sostentamento della famiglia da possibili aggressioni esterne mentre con l'istituto della donazione disciplina il diritto del donante di compiere atti di liberalità in favore di terzi, dall'altro si preoccupa di garantire altresì il diritto dei creditori di poter contare sulla garanzia patrimoniale sancita dall'art. 2740 c.c. al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di credito.

Il contemperamento delle due esigenze descritte – spesso tra loro antitetiche – è realizzato dall'istituto dell'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901 c.c., in base al quale, in presenza di determinate condizioni, il creditore può agire in giudizio per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale con i quali il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni. Vediamo allora quali sono i presupposti dell'azione. Dal punto di vista oggettivo è necessario, oltre ovviamente all'esistenza del credito da tutelare, che l'atto di disposizione oggetto di revocatoria arrechi un effettivo pregiudizio al creditore. Deve trattarsi quindi di un'operazione di entità e rilevanza tali da compromettere irreversibilmente la capacità patrimoniale del debitore.

Dal punto di vista soggettivo, è necessario innanzitutto la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio causato alle ragioni del creditore con l'atto di disposizione. Se poi l'atto di disposizione è titolo oneroso, ai fini della revocatoria è necessario che il pregiudizio sia conosciuto anche dal terzo, e non solo dal debitore. Se invece l'atto è a titolo gratuito – come in caso di donazione e costituzione di fondo patrimoniale – la situazione psicologica del terzo è ininfluente. E' evidente che l'atto di disposizione compiuto a titolo gratuito dal giocatore quando la sua situazione debitoria è già compromessa di per sé implica la conoscenza da parte sua che l'atto è finalizzato a ledere le ragioni creditorie del revocante. Anche solo per tale motivo, quindi, è necessario che gli atti di disposizione del patrimonio vengano utilizzate quale misura preventiva ed eseguite in periodi non sospetti.

Inoltre, se l'atto è stato compiuto prima che sorgesse il diritto di credito, ai fini della revocatoria è necessario dimostrare che l'atto di disposizione fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore. Tale prova, il cui onere incombe sul revocante, non è certo di immediata percezione, e conseguentemente rappresenta un forte deterrente per i creditori che decidessero di tentare la via della revocatoria.

Infine, è importante ricordare che l'azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole; decorso tale termine, gli atti non sono più revocabili e i beni, di conseguenza, sottratti definitivamente dal rischio di aggressioni.

Per i motivi esposti, gli istituti della donazione e del fondo patrimoniale rappresentano gli strumenti per preservare il patrimonio immobiliare del giocatore e della di lui famiglia, a

condizione che vengano utilizzate quali misure preventive o comunque in un momento in cui la situazione debitoria del giocatore non sia ancora irreversibilmente compromessa. Infine, è importante considerare l'ulteriore vantaggio derivante dallo spoglio della disponibilità dei beni in capo al giocatore, che si vedrebbe privato degli strumenti idonei ad aumentare il dissesto, considerando che la mancanza di beni immobili da concedere in garanzia a banche e finanziarie impedirebbe l'erogazione dei relativi finanziamenti e/o mutui.

L'elenco dei 10 punti dell'amministratore di sostegno perfetto, come si comporta l'amministratore di sostegno nei confronti degli amministrati?

Art. 410 c.c.: “ Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivando gli opportuni provvedimenti”.

Pertanto:

- l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- l'amministratore di sostegno, nei limiti delle capacità del beneficiario e di quanto disposto dal Giudice Tutelare, deve lasciare margini di autonomia al beneficiario, consentendogli la gestione delle necessarie somme di denaro
- l'amministratore di sostegno deve gestire il patrimonio con scrupolo e prudenza, cercando di moderare le spese ed indirizzarle verso i reali bisogni del beneficiario
- l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (ad. ss. annualmente, semestralmente... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione

Come devo inoltrare le richieste all'amministratore di sostegno?

Le istanze e le richieste dei parenti all'Amministratore di sostegno non hanno necessità di particolari formalità o formule sacramentali, potendo avvenire via telefono, e-mail o altro strumento di comunicazione.

Come collabora la famiglia (se nessun membro è AdS) nella gestione di un giocatore?

Sempre più spesso, giungono al tribunale ricorsi dei familiari del beneficiario, in cui si lamenta un'insufficiente comunicazione con l'amministratore: viene segnalata la difficoltà di ricevere una sia pur minima notizia, da quest'ultimo, circa le scelte man mano operate, e in generale rispetto ai criteri propri della gestione.

Vi è da rilevare che le istanze e le richieste dei parenti all'Amministratore non hanno necessità di particolari formalità o formule sacramentali, potendo avvenire via telefono, e-mail o altro strumento di comunicazione.

Detto questo si deve considerare che centrale è il benessere del soggetto fragile che non verrà assicurato solo da un'impeccabilità contabile-amministrativa; e neppure da un buon tête-à-tête casalingo tra questi e il beneficiario. Occorreranno altresì aperture con chi più tiene alla "felicità" di quest'ultimo; soprattutto con la famiglia di origine che dividono la quotidianità dello stesso, che sono edotte circa i suoi desideri profondi.

La disposizione cardine, in proposito, appare l'art. 410 cc: «l'Amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario».

Norma suscettibile – va detto – di una lettura restrittiva del tipo: «L'Amministratore di sostegno deve occuparsi esclusivamente del beneficiario, dunque può e deve interagire con lui soltanto, chiudendosi ad ogni richiesta che provenga dai familiari».

E tale interpretazione potrebbe trovare agganci, a sua volta, nella previsione del II comma dell'art. 410 cc, in base alla quale l'Amministratore di sostegno «deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere»: il beneficiario, non già i familiari, dunque! D'altra parte, guardando allo spirito della normativa, nel suo insieme, è indubbio che mancano disposizioni in cui l'Amministratore di sostegno si veda autorizzato a fare tabula rasa, intorno a sé: escludendo i parenti dell'assistito da ogni contatto. Se così fosse, ci troveremmo di fronte a un surrogato dell'interdizione. Sappiamo bene però quale sia la distanza tra le due forme di vicariato.

Essere Amministratore di sostegno, secondo lo spirito della riforma, significa anche voler "fare rete": parlando coi servizi sociali coinvolti nell'assistenza, nonché con i medici, non da ultimo con la famiglia.

È pur vero che la legge non contiene indicazioni circa il dovere dell'Amministratore di sostegno di interagire coi parenti.

Una discrezione testuale del genere, tuttavia, si spiega facilmente con motivi pratici: l'attività gestoria rischierebbe di divenire – innanzi a troppi oneri d'interfacciamento, cristallizzati addirittura in un articolo – eccessivamente complessa o burocratica.

Ed è indubbio però come i silenzi codicistici, ove non si vogliano deludere le aspettative umane dei parenti (a maggior ragione quando ne scapiterebbe il presidio del soggetto fragile), non siano tali da autorizzare saracinesche o deserti comunicativi.

Tanto varrà particolarmente nel caso di persone con disabilità psichica, per gli anziani, per i ragazzi Down.

L'opportunità di dar vita a protocolli di trasparenza con i parenti – ciò che potrebbe avvenire fissando ad esempio, per l'Amministratore di sostegno, incontri periodici, appuntamenti via etere – trova conferma nella legge n. 219 del 2017. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione dell'art. 1, commi 2 e 3. Così, in base al comma 2, nella relazione tra medico e paziente «sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari» o «una persona di fiducia del paziente medesimo»; e tale coinvolgimento potrà giungere fino a tradursi in una delega, conferita al familiare o alla persona di fiducia, per la gestione del consenso e per la ricezione delle notizie.

Nella realtà, si incontrano non di rado prassi poco lodevoli, specie in presenza di Amministratore di sostegno esterni al focolare. Così, non sono mancate ipotesi in cui l'Amministratore di sostegno ha deciso l'ingresso del beneficiario in una casa di riposo, o ratificato l'inserimento effettuato da un parente, senza dar peso a segnalazioni – ricevute da altri familiari – di maltrattamenti o di assistenza inadeguata. Nella gran parte dei casi il problema nasce da scarsità negli aggiornamenti.

Le ragioni ultime delle chiusure sono ravvisabili, verosimilmente, in un istinto di autodifesa dell'Amministratore di sostegno; il quale può temere di vedersi investito, talvolta, da uno stillicidio di appelli e reclami dei parenti.

Non sempre va così ad ogni modo. Il bravo Amministratore dovrebbe, in generale, favorire interscambi periodici tra i membri della famiglia del beneficiario, operando – nell'ottica della miglior salvaguardia per il fragile – come un “agevolatore di comunicazione”.

Il più delle volte l'insistenza del congiunto cela bisogni di maggior vicinanza/partecipazione, rispetto alla vita del proprio caro. Possiamo dire che i parenti lambiti dall'Amministratore di sostegno hanno anch'essi, in certo senso, bisogno di supporto; e tanto varrà particolarmente quando sia in ballo una disabilità psichica, un genitore anziano, una sorella disabile.

L'Amministratore – in difetto di serie controindicazioni, minacciose per la serenità dell'assistito – dovrà far sì che il dialogo lieviti a ogni passaggio, senza trincerarsi dietro muri di ghiaccio.

Come valutare la quota settimanale da gestire per un giocatore d'azzardo?

L'importo da destinare settimanalmente al beneficiario andrà calibrato sul contesto sociale e le reali ed effettive esigenze della persona connesse alle sue condizioni e stile di vita. Naturalmente, nel caso di nomina dell'Amministratore di sostegno, sarà il Giudice Tutelare

nel provvedimento di nomina a determinare l'importo da destinare alle esigenze della vita quotidiana del beneficiario.

Nel caso ormai classico del 2009 del Tribunale di Varese (giudice dott. Buffone), il Giudice ha disposto: "L'amministratore ha il potere-dovere di fare visione e rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario; avrà cura di far sospendere, con l'intermediazione dell'istituto di credito (Banco ..) ove custoditi i fondi, le carte di credito e debito attualmente in essere con accensione di una unica carta vincolata ai seguenti *plafonds*, al fine di garantire un minimo risparmio coattivo: settimanalmente, la somma di Euro 200,00 con onere per il beneficiario di dare conto, all'amministratore, di come le somme vengono spese (offrendo ricevute fiscali e scontrini) e con autorizzazione, per l'amministratore, di coinvolgere nelle attività di vigilanza la sorella DD; l'amministratore ha diritto di estrarre, in ogni momento, estratto conto; mensilmente, la somma massima è di Euro 800,00. Ogni prelievo che superi le suddette somme non può essere effettuato se non con l'assistenza dell'amministratore, intesa quale firma per autorizzazione. L'amministratore ha il potere di autorizzare prelievi ulteriori, anche con prelievo diretto o con autorizzazione rilasciata alla banca, ma con motivazione puntuale. L'amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici del beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell'interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimento fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse del beneficiario. Tanto, anche e soprattutto, al fine di verificare quali atti negoziali significativi siano stati posti in essere sino ad oggi ed eventualmente verificarne la validità giuridica. L'amministratore potrà conferire direttamente con la dr.ssa GG, psicologa, per concertare un piano di sostegno terapeutico e giuridico. Quanto alle spese per le cure psicologiche, l'amministratore concerterà con l'istituto di credito che la sorella del beneficiario, DD, possa, ove autorizzata dall'amministratore, effettuare prelievi per pagarle, salvo che – come è preferibile in linea di principio – il beneficiario riesca a farvi fronte con il budget già in essere".

Oltre alla nomina dell'AdS quali figure professionali/di volontariato potrebbero essere coinvolte nella rete degli operatori a sostegno del giocatore d'azzardo?

In premessa è bene ricordare che vi sono i Servizi preposti alla cura del Gioco d'azzardo patologico presso ATS; si tratta di Servizi ambulatoriali per le Dipendenze pubblici o privati accreditati (Servizi delle Dipendenze pubblici/SerD o il Servizio Multidisciplinare Integrato/SMI privato accreditato). In provincia di Bergamo sono presenti n. 6 SerD e n.2 Servizio Multidisciplinare Integrato/SMI.

- L'accesso è libero, previo appuntamento, senza impegnativa del medico. Tutte le tipologie di prestazione, sono gratuite, siano esse di consulenza, diagnostiche o terapeutiche.
- L'indicazione terapeutica viene formulata a seguito di valutazione multidimensionale (sanitaria, psicologica e sociale) che consente di formulare un

quadro diagnostico, di rilevare il livello di problematicità e/o di complessità in ognuna delle tre aree e di definire la proposta terapeutica individualizzata (piano di intervento individualizzato/PI) che può prevedere una sola tipologia di intervento (es. solo psicologico o solo sociale ecc.) o, come nella maggior parte dei casi, un mix di interventi multidisciplinari, non di rado accompagnati anche dall'invio al gruppo di auto-mutuo-aiuto.

- Le "terapie" offerte sono diverse: medico/farmacologiche, psicologiche sociali.

Gli interventi di norma attuati dai Servizi sono i seguenti: Motivazionale individuale o di gruppo - Cognitivo-comportamentale - Sostegno psicologico - Psicoterapia individuale o familiare o di gruppo - Farmacologico su disturbi psichici correlati - Gestione del craving - Consulenza e orientamento sociale o socio-assistenziale - Consulenze di primo livello legale e/o finanziaria - Invio a gruppi di volontariato (AMA, G.A. etc.) - Consulenza a familiari. Ogni intervento è condiviso con il paziente e viene attuato con il suo consenso in condizioni di massimo rispetto della privacy.

Naturalmente fondamentale è il ruolo di sostegno delle associazioni di volontariato, gruppi di auto-aiuto e professionisti (psicologi e psicoterapeuti) al fine di essere prossimi verso la persona che soffre delle conseguenze della ludopatia.

Se non ho più denaro da spendere per giocare sono guarito dal gioco?

No, la ludopatia è una patologia e spinge chi ne è soggetto a ricercare ovunque mezzi attraverso i quali soddisfare la propria dipendenza, con il rischio di accumulare ulteriori debiti o cadere in circuiti di usurai o della criminalità organizzata

Nel DSM-5 la ludopatia (detta anche GAP) è definita come un "comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo. Questo porta a disagio o compromissione del funzionamento individuale clinicamente significativi". Per diagnosticare la ludopatia devono essere rilevate quattro (o più) delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi:

- Bisogno di giocare quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata.
- Irrequietezza o irritabilità se si riduce o si sospende il giocare.
- Ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare.
- Presenza di pensieri persistenti inerenti il gioco (es.: la persona ha pensieri persistenti, rivive passate esperienze di gioco, analizza gli ostacoli e pianifica la prossima giocata, pensa ai modi di ottenere denaro con cui giocare, etc...).
- La persona gioca quando si sente a disagio (es.: indifeso/a, colpevole, ansioso/a, depresso/a).
- Dopo aver perso denaro (anche cifre ingenti) spesso torna a giocare per ritentare ("rincorrere" le proprie perdite).
- Menzogne per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco.
- Compromissione delle relazioni significative, problemi sul lavoro o con lo studio a causa del gioco.

- Richieste agli altri per procurarsi il denaro necessario a risollevere situazioni finanziarie causate dal gioco.

La nomina dell'AdS è a vita?

Per quanto attiene alla durata dell'incarico, l'art. 410 c.c. prevede, come regola generale, che l'amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre **dieci anni**.

Tuttavia tale regola non vale nei casi in cui l'incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Come gestire il debito (se è legale --> procedura di saldo stralcio?) ma se fosse illegale (organizzazione criminale di strozzinaggio, persona conosciuta) come giustificare al giudice nella relazione annuale il pagamento di tale somma, se il prestito è illegale?

Nel caso di debito assunto presso Banche, finanziarie o altri soggetti autorizzati, l'Amministratore di sostegno deve gestire la pratica, affidandosi ad un legale o al patronato, cercando di definire una rateazione che sia sostenibile o un saldo e stralcio qualora il beneficiario ne abbia le risorse. Si rammenta poi la possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento ex legge 3/2012. Nel caso i debiti sino verso soggetti che praticano l'usura è dovere dell'Amministratore, dopo essersi consultato con il giudice tutelare, proporre denuncia querela verso i soggetti responsabili del reato e attivare le forme di sostegno e tutela previste dalla legislazione vigente (regolate dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44 e dalla legge 7 marzo 1996 n. 108).

E' giusto che l'amministratore di sostegno conosca anche alti aspetti della vita delle persone o meglio che si mantenga sulla parte amministrativa/gestionale (ed esempio patologie psichiatriche)? a chi eventualmente delegare questo compito?

L'istituto dell'amministratore di sostegno è stato istituito per garantire il supporto a soggetti fragili, senza intenzione di limitare le potenzialità del beneficiario, ma piuttosto con la finalità di integrarne le abilità negli aspetti carenziali: "dove non riesci solo, ti aiuto io a riuscirci", si potrebbe riassumere.

L'attenzione alle esigenze del beneficiario è anche e soprattutto di competenza dell'amministratore dal momento della sua nomina in poi: questi, infatti, non solo dovrà attenersi al decreto di nomina ed alle linee in esso indicate per la cura della persona del beneficiario, ma nel contempo dovrà instaurare con lo stesso un rapporto di conoscenza, di fiducia, di "affidamento" nei propri confronti, al fine di comprenderne l'opinione, il pensiero, la volontà ed attuarla nella sua interezza ove possibile, o – possibilmente e meglio – anche ragionare insieme, per elaborare in modo condiviso una soluzione alle esigenze che mano a mano emergono.

E' indubbio che la volontà del beneficiario è fondamentale, ma a parere di chi scrive, non può considerarsi l'unico elemento cui l'amministratore di sostegno deve attenersi, perché la di lui opinione potrebbe anche non essere rispondente al di lui interesse: ogni caso specifico richiederà da parte dell'amministratore un esame completo, accurato, privo di pregiudizi, dell'esigenza e della volontà del beneficiario, del suo specifico aspetto di fragilità, del suo interesse.

Insomma, l'amministratore dovrà essere in permanente ascolto del beneficiario, ma valutare sempre autonomamente le indicazioni dallo stesso espresse, alla luce del suo best interest.

Gli ambiti potranno essere i più vari, da quello personalissimo a quello patrimoniale: ciò implica che, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 8 e 14 CEDU, sicuramente la collaborazione dell'amministratore di sostegno nelle scelte del beneficiario relative a diritti personalissimi dovrà essere meno invasiva e più rispettosa della volontà dello stesso, ma sempre tendente ad integrare tale volontà ove, a causa della fragilità del soggetto beneficiario, quest'ultimo non riesca a vedere il possibile pregiudizio: ipotesi in cui si renderà necessario il coinvolgimento anche del Giudice Tutelare e, ove necessario, l'integrazione del decreto di nomina ad esclusiva tutela dell'amministrato.

Naturalmente l'amministratore, qualora vi siano problematiche di tipo fisico o psichiatrico o psicologico, potrà farsi assistere ed accompagnare da professionisti qualificati di strutture pubbliche e private, senza però mai delegare a questi il compito esclusivo riguardo ai percorsi di cura e trattamento, avendo infatti il compito di garantire il benessere e di esprimere il consenso informato in vece del beneficiario, ove questi non ne sia in grado.

Quanto pesa a livello processuale di nomina dell'AdS la sola componente dell'essere giocatore d'azzardo?

La ludopatia, ove accertata, è una malattia psichiatrica che rende la persona fragile e quindi consente al giudice tutelare di valutare l'attivazione dell'amministrazione di sostegno per maggior garanzia di chi versi in tali condizioni. Si rinvia al link per ulteriori approfondimenti

https://www.giuraemilia.it/RassegneStampaData/2019_12_22/Xa23Ctx8.pdf